

*COMMISSIONE COMUNALE DI  
VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO*

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

**Approvato con Delibera di Giunta del Commissario Prefettizio  
n. 12 del 11/02/2004**

## Sommario

ART.1: COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S.....	3
ART.2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE .....	4
ART.3: NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.....	5
ART.4: FORMULAZIONE DEL PARERE.....	5
ART.5: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE .....	6
ART.6: DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	7
ART.7: SOPRALLUOGHI.....	7
ART.8: LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.....	8
ART.9: VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.....	9
ART.10: ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	9
ART.11: UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI.....	9

## **ART.1: COMPITI DELLA C.C.V.L.P.S..**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art.80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 13 del D.P.R. 19/06/1979 n.348 e così come previsto dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n.311, art.4.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
3. Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
4. Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
5. Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
6. Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
7. Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
8. Rientrano nella competenza della Commissione i luoghi all'aperto con le caratteristiche di cui al D.M. 19 agosto 1996 e cioè i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o

intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

9. Non sono sottoposte al parere della Commissione le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgono in luoghi all'aperto non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore ad 80 cm. e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico.

10. Il parere della Commissione ha valore anche come parere di conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi ed a tutte le altre norme di sicurezza ed igienico sanitarie necessarie per l'approvazione del progetto, ivi compreso quanto previsto per gli impianti sportivi.

## **ART.2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

11. La Commissione è così composta:

12. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;

13. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

14. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

15. dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;

16. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

17. da un esperto in elettrotecnica;

18. Fanno inoltre parte della Commissione quali membri aggregati:

19. un esperto in acustica quando si tratti di impianti che comportano un particolare impatto acustico;

20. altri esperti da individuare in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

### **ART.3: NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1.La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

2.Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

21.La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, anche tramite fax, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

22.Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. Nel caso di intervento della Commissione per il sopralluogo, la comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione.

23.A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede l'autorizzazione per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

### **ART.4: FORMULAZIONE DEL PARERE**

24.Il parere della Commissione viene richiesto dall'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..

25.Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'Ufficio di cui al comma 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.

26. Qualora l'ufficio di cui al comma 1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a corredo della domanda, questo provvederà, entro dieci giorni dalla presentazione, a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

27. Il parere della Commissione è redatto per iscritto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

28. I pareri resi dai membri della Commissione o comunque dagli Enti/Amministrazioni che hanno designato un membro della Commissione, sono validi solo se resi in sede di riunione della Commissione stessa.

29. Il segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

30. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

31. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all'Ufficio competente al rilascio di eventuali provvedimenti ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

#### **ART.5: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

32. I compensi e il rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione, nonché l'ammontare del rimborso spese per il sopralluogo a carico del richiedente l'intervento verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale.

#### **ART.6: DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.**

33. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della

documentazione tecnica da allegare alle richieste di autorizzazione.

34. In ogni caso, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali e degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. La richiesta di integrazione deve essere immediatamente comunicata al richiedente per scritto, a cura del Segretario della Commissione; in tal caso i termini del procedimento di esame / verifica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione alla Segreteria della Commissione di quanto richiesto. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.
35. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.
36. La segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste.

#### **ART.7: SOPRALLUOGHI**

37. Ai fini della verifica di cui all'art.141 comma 1 lett.b) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., gli interessati devono comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.
38. L'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro due giorni dal ricevimento.
39. La commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.
40. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1.
41. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto disposto dai commi precedenti, l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione. In tal caso la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre il giorno

precedente la data stabilita per la manifestazione.

**ART.8: LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.**

42. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti o dei periti industriali, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Alla relazione sono allegate le varie certificazioni comprovanti il rispetto delle normative vigenti, redatte dai rispettivi tecnici abilitati. Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento massimo del locale / impianto, ovvero la capienza oggettiva dello stesso che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.

43. In attesa dell'emanazione del previsto Decreto del Ministero dell'Interno, la regola tecnica di riferimento è rappresentata dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, approvata con D.M. 19 agosto 1996.

44. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie.

45. Per i locali ed impianti avente una capienza superiore a 100 persone, è comunque previsto l'avvio dell'iter procedimentale finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le vigenti normative.

**ART.9: VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.**

46. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, anche contenuto nello stesso verbale di esame progetto, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare

anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

**ART.10: ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.**

47.Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre né un nuovo esame progetto, nè una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

48.Pertanto la validità temporale dell'esame progetto e della agibilità concessa dalla Commissione Comunale, nei modi e nelle forme previste dalla presente regolamentazione, si estende anche ai due anni successivi, a condizione che il richiedente ed il tecnico incaricato dichiarino, per quanto di competenza, che l'allestimento per la manifestazione, ivi compresi i luoghi di svolgimento, è in tutto e per tutto identico a quello degli anni precedenti; in tale ipotesi dovranno essere presentate, sotto la responsabilità del tecnico e del richiedente, anche tutte le certificazioni di conformità previste dalla normative vigente.

**ART.11: UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI**

49.Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, colui che chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n°425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.